



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 28/07/2015

OGGETTO: Proposta al Consiglio di Deliberazione di G.C., n. 482 del 24/07/15, per “ l'Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi del comma 639, art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.


L'anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di luglio, alle ore 09:30, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio LUCIANO	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- letto il parere di regolarità tecnica in termine di “favorevole”;
- letto il parere di regolarità contabile in termini di “favorevole”, dopo l'acquisizione del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dai competenti dirigenti;
- visto il Piano economico-finanziario di proposta al Consiglio comunale per la determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), elaborato dalla Società A.S.I.A. Napoli S.p.A.;
- visto lo Statuto Comunale;
- visto il Regolamento Comunale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
- visto il Regolamento I.U.C.
- visto il D.Lgs. 152/2006;



COMUNE DI NAPOLI


Collegio dei Revisori dei Conti

- visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) in cui si dispone all'art. 113, comma 11 *“che i rapporti degli enti locali con le società di erogazione del servizio e con le società di gestione con le reti e gli impianti sono regolati da contratti di servizio, allegati ai capitolati di gara, che dovranno prevedere i livelli di servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti”*;
- visto l'art. 1 della Legge 147/2013, comma 667, in cui si dispone che *“con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente Legge...” sono stabiliti i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea”*.
- visto il comma 654 di cui all'art. 1 della Legge 147/2013 che così recita *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*.
- chiarito anche che la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

TUTTO CIO' CONSIDERATO E RICHIAMATO,

il Collegio dei Revisori si accinge ad esprimere il proprio parere, per quanto di competenza, sulla proposta di Deliberazione della Direzione Centrale Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 6 del 15/07/2015;

Fermo restando che il vincolo da rispettare è quello della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti e che nel Piano economico-finanziario, così come elaborato dalla ASIA S.p.A., risulterebbe un costo previsionale per il 2015 che ammonta ad € **228.750.653,00**, a cui verrebbe applicata una riduzione rispetto al costo totale del 2014, pari ad € **4.368.104,00**.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

E' utile evidenziare inoltre che tutto il complesso del costo per il servizio di smaltimento dei rifiuti si riduce a garantire la copertura del costo integrale del servizio, giustificando anche il venir meno dei presupposti per indire una gara di appalto ad evidenza pubblica e che, anzi, si registra addirittura una riduzione del costo del servizio considerato, rispetto all'anno 2014, pari ad € 4.368.104,00.

Importante è anche evidenziare che nel quadro generale del riassetto delle società partecipate del Comune di Napoli, l'ASIA ha provveduto ad acquisire il ramo d'azienda della Napoli Servizi S.p.A. relativo proprio allo spazzamento delle aree a verde del Comune di Napoli, precedentemente in gestione appunto alla Napoli Servizi S.p.A.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,

con riferimento al quadro normativo in particolare come più sopra riportato, il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere "*favorevole*" all'Approvazione del Piano economico-finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti (TARI), assolvendo così anche al proprio obbligo di espressione del parere di competenza, di cui all'art. 239 del TUEL.

Napoli, li 28/07/2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Paolo Cap